

Campi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Campi.

Campi. Credo anch'io necessario di richiamare, quanto ai casi di sospensione dall'esercizio delle funzioni di sindaco, i procedimenti penali, che in caso di condanna portano l'ineleggibilità.

Sono in ciò perfettamente d'accordo col l'onorevole ministro guardasigilli; ma credo che la formula non si possa improvvisare, perchè l'articolo 127 contiene, oltre i casi di delitti, altri casi d'ineleggibilità, contempla anche, se non delle condanne, delle censure, che non sono poi delitti. (*Interruzioni*).

Così il notaio, l'avvocato, il procuratore rimosso dall'esercizio delle sue funzioni...

Piccolo-Cupani. Questi non sono reati!

Campi. Io credo che questo fatto debba anche dar luogo alla sospensione.

Voci. Non sono reati quelli!

Campi. Io dico che anche costoro debbano incorrere nella sospensione. (*Rumori*).

Mi pare quindi che sia un po' rischioso l'improvvisare qui una formula per quest'articolo, e che potremmo rimandarlo a domani.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

Costa, ministro guardasigilli. A nome del Governo, dichiaro che si potrebbe benissimo rinviare a domani quest'articolo, e la discussione di quest'emendamento, perchè è d'uopo riconoscere che la questione è assai delicata, e certo la formula da me proposta potrà dar luogo ad osservazioni. Quindi si potrebbero sospendere questi due articoli, il 125 ed il 127, perchè, secondo me, sono tra loro in correlazione strettissima; e si potrebbe passare all'altro articolo, il 268.

Accetto quindi la proposta dell'onorevole Campi.

Pantano, relatore. La Commissione accetta la proposta di rimandare questi due articoli.

Presidente. Pongo a partito questa proposta dell'onorevole guardasigilli di rimandare ad altra seduta i due articoli 125 e 127.

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 268:

« I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando, richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistono

a violarli. Dovrà procedersi alla nuzione entro il termine di tre mesi.

« Per motivi amministrativi, o d pubblico, il termine può, con Decreto essere prorogato sino a sei mesi.

« Lo scioglimento è ordinato per il Reale, il quale deve essere preceduto relazione contenente i motivi del provvedimento.

« Salvo il caso di assoluta e com urgenza, lo scioglimento dei Consigli nali e provinciali non potrà essere o che previo parere favorevole del Cons Stato.

« I relativi Decreti sono pubblica *Gazzetta Ufficiale* del Regno; e un elo viene comunicato ogni tre mesi al S alla Camera dei deputati. »

L'onorevole De Nicolò propone la s aggiunta:

« Nel caso che si proceda allo sciog dei Consigli comunali e provinciali genza, è ammesso il ricorso al Cons Stato, che non sospende però gli eff Decreto stesso.

« Dalla data del Decreto che co Comizi politici elettorali, sino ad e compiuta, la facoltà di sciogliere i C dei Comuni, compresi nella relativa ci zione elettorale, si intenderà sospesa.

De Nicolò. Da quello che è dett redazione proposta di questo articolo relazione dell'onorevole Pantano, ris convenienza di tutelare un po' negli sessi municipali dal diritto, che ha i esecutivo, di scioglierli nei casi previ l'articolo stesso.

Questo bisogno è stato la consegu una dolorosa e non scarsa esperienza

L'onorevole Di Rudini, che, insie suo collega, il ministro Guicciardini, parte della Giunta delle elezioni, sa di me in quante occasioni siasi verit fatto di Consigli comunali disciolti pe elettorali.

Ora, se è vero che si sente il bis tutelare le Amministrazioni comunali vinciali da questi possibili abusi, noi modo più conveniente, opportuno ed che quello di approvare l'aggiunta proposta.

Ed in questo ha convenuto anche vole presidente del Consiglio. Però ha fatto osservare che non gli pareva